

Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2015, n. 1-1329

Deliberazioni in merito all'accettazione della proposta definitiva da parte di Dexia Crediop S.p.A. con riferimento all'accordo transattivo sui contratti derivati della Regione sottoscritti con la stessa banca.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Viste:

- la deliberazione della Giunta Regionale, n. 135-3655, del 2 agosto 2006 (di seguito, la “**Delibera 135-3655**”);
- la determinazione n. 61, del 26 marzo 2007, della Direzione Bilancio e Finanze (di seguito, la “**Determina 61**”);
- la determinazione n. 72, del 27 aprile 2007, della Direzione Bilancio e Finanze (di seguito, la “**Determina 72**”);
- la determinazione n. 174, del 1° agosto 2007, della Direzione Bilancio e Finanze (di seguito, la “**Determina 174**”);
- la determinazione n. 36, del 26 ottobre 2007, della Direzione Bilancio e Finanze (di seguito, la “**Determina 36**”);
- la delibera della Giunta Regionale, n. 24-3305, del 23 gennaio 2012 (di seguito, la “**Delibera 24-3305**”);
- la determinazione n. 3, del 23 gennaio 2012, della Direzione Bilancio e Finanze (di seguito, la “**Determina 3**”);

Premesso che:

- la Regione Piemonte (di seguito, l’ “**Amministrazione**”) ha stipulato 5 contratti derivati con Merrill Lynch, e BIIS (ora “Intesa Sanpaolo”), Dexia Crediop (di seguito anche la “Banca”) e più nello specifico:

(i) un contratto sull’importo nozionale di Euro 600.000.000 con Merrill Lynch;

(ii) un contratto sull’importo nozionale di Euro 600.000.000 con BIIS;

(iii) un contratto sull’importo nozionale di Euro 600.000.000 con Dexia (di seguito, il “Derivato Dexia”);

(iv) un contratto sull’importo nozionale di Euro 28.000.000 con Merrill Lynch;

(v) un contratto sull’importo nozionale di Euro 28.000.000 con BIIS;

(di seguito, tutti i contratti da (i) a (v), i “**Contratti Derivati**”);

- i Contratti Derivati sono stati sottoscritti il 16 novembre 2006 nell’ambito dell’emissione di un prestito obbligazionario per un importo di 1.856 milioni di Euro, giusta la Delibera 135-3655 e gli atti conseguenti e connessi;

- i Contratti Derivati avevano quale obiettivo la riduzione del rischio di tasso d’interesse e la costituzione di una forma di accantonamento periodico delle somme finalizzate al rimborso in un’unica soluzione alla scadenza del Prestito Obbligazionario sottostante;

- in data 2.5.2007, in esecuzione di quanto previsto dallo Swap con Dexia Crediop, le Parti hanno anche sottoscritto un atto di pegno avente ad oggetto gli importi tempo per tempo corrisposti dalla Regione nell’ambito dello Swap a titolo di rimborso del capitale su un conto corrente originariamente acceso presso RBC Dexia Investor Services Bank S.A. che è stata individuata come Banca Depositaria (“**Atto di Pegno**”); inoltre, il 14.12.2011, le Parti hanno sottoscritto un atto modificativo dell’Atto di Pegno con cui, tra l’altro, hanno sostituito RBC Dexia Investor Services Bank S.A. con Dexia CLF Banque quale Banca Depositaria (“**Atto Modificativo dell’Atto di Pegno**”);

- con Delibera del 6 ottobre 2010, n. 60, la Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Piemonte, nell'esperimento dei propri compiti istituzionali, ha sollevato alcune eccezioni con riguardo ai Contratti Derivati. In particolare, è stato evidenziato come, per quanto attiene allo swap di ammortamento, *“la modalità di costituzione e gestione del fondo sono rilevanti soprattutto in considerazione della durata dei prestiti obbligazionari e del conseguente rischio che la parte pubblica assume in caso di insolvenza dell’intermediario finanziario al quale è affidata la gestione del fondo. L’ente pubblico dovrebbe prudenzialmente considerare il rischio inerente quest’ultima, provvedendo, ad esempio, a costituire idonea garanzia. Dalla documentazione pervenuta non sembra che la Regione abbia previsto una siffatta garanzia a tutela del rischio di insolvenza degli intermediari, mentre pare soddisfatto il requisito, previsto dalla normativa, che il contratto debba essere concluso con intermediari dotati di adeguati rating.”*; inoltre, con riferimento al *Master Agreement Isda* sottoscritto dall’Amministrazione, la Corte non ha mancato di osservare *“che nella conclusione dei citati contratti le parti si sono avvalse dei formulari contrattuali predisposti dall’ISDA e, sostanzialmente, ne hanno accettato la regolamentazione generale. Lo schema contrattuale ISDA rappresenta uno strumento molto diffuso tra gli operatori finanziari internazionali e contiene clausole e modalità operative già consolidate. Non va taciuto, tuttavia, che sussistono dubbi sull’opportunità che tale schema contrattuale venga adottato dagli enti pubblici italiani nell’ambito di contrattazioni finanziarie particolarmente complesse con operatori finanziari specializzati. Perplessità sorgono, ad esempio, oltre che dalla formulazione del contratto in lingua inglese, dal rinvio, per la disciplina del rapporto e le eventuali controversie, alla legge e alla giurisdizione inglese. Data la complessità della descritta situazione pare ancora opportuno riservare ulteriori approfondimenti.”*;
- in data 18 febbraio 2011, con delibera n. 63-1571, la Giunta Regionale ha autorizzato l’affidamento di un incarico professionale all’Avv. Tommaso Iaquina del Foro di Milano (di seguito, il **“Consulente”**) per verificare i profili legali e finanziari dei Contratti Derivati e valutare, contestualmente, la legittimità dell’azione amministrativa ad essi sottesa;
- successivamente, la Direzione Risorse Finanziarie, con determina n. 20 del 21 febbraio 2011, ha provveduto a formalizzare l’incarico al Consulente;
- al termine dell’istruttoria il Consulente ha depositato, in data 14 luglio 2011, la relazione legale e finanziaria (di seguito, la **“Relazione”**) dalla quale sono emerse alcune criticità, preso atto delle quali la Giunta Regionale, con delibera del 22 luglio 2011 (D.G.R. n. 67 - 2399), ha stabilito di *“[...] avviare un procedimento in autotutela teso a revocare o annullare la delibera di Giunta del 2 agosto 2006, n. 135-3655, dando mandato agli uffici competenti di assumere le opportune iniziative al fine di adottare tutti gli adempimenti connessi e conseguenti [...]”*, contestualmente demandando al Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie l’esecuzione della delibera, ovvero *“[...] l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti e connessi, funzionali all’avvio e alla conduzione di un procedimento in autotutela, teso a revocare e/o annullare [...]”* la Determina 61, la Determina 72 e la Determina 174;
- in data 28 luglio 2011, con comunicazione della Direzione Risorse Finanziarie della Regione Piemonte, prot. 23130/DB0900, l’Amministrazione ha comunicato a Dexia l’avvio di un procedimento in autotutela teso ad annullare d’ufficio la Determina 61, la Determina 72 e la Determina 174;
- l’Amministrazione, ritenendo opportuno effettuare una compiuta valutazione degli interessi coinvolti, ha prorogato il termine di conclusione del procedimento sino al 28 dicembre 2011 (comunicazione della Direzione Risorse Finanziarie in data 27 ottobre 2011, prot. n. 32108/DB0900);
- in data 23 gennaio 2012, con la Delibera 24-3305, l’Amministrazione ha annullato d’ufficio, ai sensi dell’articolo 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la Delibera 135-3655, nella parte in cui:

(a)prevede che “[...] 12) [...] In caso di rimborso in un’unica soluzione alla scadenza finale, verrà attivata, in conformità con quanto previsto dall’articolo 41 della legge 448/2001 e dal D.M. 389/2003, un’operazione in derivati che consenta alla Regione di ricreare un effetto di ammortamento attraverso la stipula di uno swap di ammortamento, prevedendo la costituzione di adeguate garanzie a favore della Regione; [...]”;

(b)approva la sottoscrizione di “[...] 12) [...] - Altre operazioni in derivati: eventuali operazioni di interest rate swap per la gestione del rischio derivante dall’andamento dei tassi di interesse od altre operazioni che si rendano opportune per la gestione dei rischi correlati all’operazione di provvista; [...]”;

(c)delibera di “[...] 20) approvare la stipulazione con Dexia, Merrill Lynch (o società appartenente al gruppo Merrill Lynch) e Banca OPI dei contratti ISDA Master Agreement quale documentazione legale standard sui mercati internazionali dei capitali, al fine del perfezionamento delle operazioni in derivati descritte nella presente delibera; 21) identificare quali controparti delle eventuali operazioni in derivati Dexia, Merrill Lynch (o società appartenente al gruppo Merrill Lynch) e Banca OPI, banche di comprovato standing nazionale ed internazionale e dotate di adeguato merito di credito e di rating superiore alla singola “A”, alle condizioni e secondo i termini che saranno di volta in volta concordati tra la Regione e Dexia, Merrill Lynch e Banca OPI; [...] 25) autorizzare, altresì, il conferimento di mandato irrevocabile di pagamento al Tesoriere regionale a favore delle controparti delle eventuali operazioni in derivati, da concludersi per l’ammortamento del debito (in caso di emissione con rimborso in un’unica soluzione alla scadenza finale), per la gestione del rischio da tasso di interesse, rischio di cambio o degli altri eventuali rischi connessi all’operazione di provvista; [...] 28) dare mandato al Responsabile della Direzione Bilancio e Finanze, a tali fini attribuendogli i più ampi poteri, [...] (d) per la negoziazione e sottoscrizione dei contratti “ISDA Master Agreement” e la negoziazione ed il perfezionamento, nell’ambito di tale contratto, delle operazioni in derivati esaminate in delibera che dovessero rendersi opportune in relazione all’emissione obbligazionaria; [...]”;

- sempre in data 23 gennaio 2012, con la Determina 3 l’Amministrazione ha annullato d’ufficio, ai sensi dell’articolo 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la Determina 61, la Determina 72 e la Determina 174;

- in data 2 aprile 2012, la Banca ha depositato ricorso dinanzi al TAR Piemonte, Sezione Torino (R.G. n. 366/2012), avverso la Deliberazione 24-3305 e la Determina 3;

- in data 11 aprile 2012, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-3670, l’Amministrazione ha stabilito di “autorizzare la costituzione della Regione Piemonte in persona del Presidente della Giunta Regionale nei giudizi avanti il T.A.R. Piemonte in premessa descritti e alle conseguenti attività processuali a tutela dell’interesse dell’Ente mediante la rappresentanza e difesa dell’Avv. Tommaso Iaquina del Foro di Milano, eleggendo domicilio presso l’Avv. Marco Piovano dell’Avvocatura Regionale in Piazza Castello 165, Torino;

- in data 16 aprile 2012 l’Amministrazione si è regolarmente costituita in giudizio innanzi al T.A.R. Piemonte;

- in data 29 maggio 2012, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 49-3939, l’Amministrazione ha stabilito “(i) di procedere ad accantonare presso il proprio Tesoriere, le somme necessarie alla restituzione del capitale in un’unica soluzione alla scadenza in favore degli obbligazionisti delle emissioni obbligazionarie della Regione, se del caso anche mediante l’acquisto e la sottoscrizione di Titoli di Stato italiani, nonché (ii) di accantonare in un apposito fondo rischi (se del caso anche mediante l’acquisto e la sottoscrizione di Titoli di Stato italiani) le somme connesse all’adempimento di eventuali obblighi finanziari scaturenti a carico della Regione dall’esito negativo delle controversie con gli istituti finanziari con i quali erano state concluse le operazioni finanziarie in derivati in relazione ai Prestiti Obbligazionari”;

- all’esito del giudizio amministrativo, il T.A.R., con sentenza n. 1390/2012 pubblicata in data 21 dicembre 2012, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sia sul ricorso proposto da Dexia

Crediop S.p.A. sia sul ricorso incidentale proposto dalla Regione ritenendo che i provvedimenti di autotutela fossero stati adottati in carenza assoluta di potere;

- più compiutamente, Dexia Crediop ha promosso un giudizio dinanzi al TAR Piemonte, chiedendo di annullare la Delibera di Annullamento, la Determina di Annullamento e gli altri atti amministrativi connessi e conseguenti, oltre al risarcimento dei danni (R.G. n. 367/2012). La Regione si è costituita in giudizio proponendo un ricorso incidentale per ottenere, tra l'altro, la restituzione delle somme asseritamente dovute da Dexia Crediop alla stessa Regione in conseguenza della Delibera di Annullamento e della Determina di Annullamento. Il TAR Piemonte ha dichiarato inammissibili le domande proposte per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo "la giurisdizione del giudice civile (inglese)" nel caso di specie. Il TAR Piemonte ha, tra l'altro, statuito che la Delibera di Annullamento e la Determina di Annullamento fossero "da reputarsi inesistenti" perché adottate in assenza dei relativi presupposti di legge. La Regione ha impugnato tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 1758/2013), che ha rigettato l'appello con sentenza n. 13 del 5.5.2014 (la sentenza del TAR Piemonte n. 1390/2012 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 13/2014 sono definite, congiuntamente, "**Sentenze Italiane**");
- ancor prima, in data 10 agosto 2011 la Banca, con azione iscritta al numero di ruolo 2011 Folio 957, ha adito la High Court of Justice di Londra, Queen's Bench Division, Commercial Court per ottenere una sentenza con cui venisse dichiarata la validità e l'efficacia del Derivato Dexia; il relativo claim è stato notificato alla Regione in data 30 gennaio 2012; in ragione dell'avvenuto annullamento in autotutela dei provvedimenti sottesi alla sottoscrizione del Derivato Dexia, la Regione ha deciso di non partecipare al giudizio correlato e, per l'effetto, in data 24 luglio 2012, la High Court of Justice ha emesso, in persona di Lord Justice Cooke, una sentenza in contumacia della Regione (di seguito, anche il "**Default Judgment**" o la "Sentenza Cooke"), con cui ha dichiarato che il Derivato Dexia debba intendersi valido, vincolante ed efficace;
- in data 11 febbraio 2013, la Banca ha promosso un'ulteriore azione (iscritta al ruolo 2013 Folio 194) di fronte alla High Court of Justice, al fine di ottenere il pagamento, per "**Summary Judgment**" (giudizio sommario), delle somme scadute connesse al Derivato Dexia, rimaste inadempite da parte della Regione; il relativo claim è stato notificato alla Regione in data 4 marzo 2013 e la Regione si è costituita in giudizio in data 25 marzo 2013; nell'ambito di tale procedimento, la Regione ha presentato contestualmente istanza per richiedere l'annullamento della Sentenza Cooke o comunque l'inapplicabilità della stessa nei suoi confronti;
- in data 16 luglio 2013 la High Court of Justice, in persona di Lord Justice Eder, ha accolto le richieste della Banca e, in data 6 settembre 2013, la Regione ha depositato, presso la Court of Appeal di Londra, un'istanza di autorizzazione all'appello avverso la citata sentenza del 16 luglio 2013; detta istanza, in prima battuta, è stata respinta con provvedimento scritto, emesso inaudita parte appellante, dalla Court of Appeal, in persona di Lord Justice Floyd, in data 4 ottobre 2013 e notificato alla Regione il 7 ottobre 2013; trattandosi di un provvedimento rivedibile, in caso di richiesta, da depositarsi entro sette giorni dalla notifica, per un'udienza da tenersi *ad hoc* presso la stessa Court of Appeal, la Regione, in data 11 ottobre 2013, ha depositato istanza di revisione del provvedimento di Lord Justice Floyd e autorizzazione all'appello e la Court of Appeal, con provvedimento del 14 ottobre 2013, ha fissato l'udienza per l'autorizzazione all'appello della Regione per il giorno 8 novembre 2013; in tale data, la Court of Appeal ha dato termine alla Banca per depositare eventuali memorie utili alla discussione, in data da definirsi, dell'appello stesso;
- il procedimento avanti alla Court of Appeal per l'appello avverso la sentenza della High Court of Justice del 16 luglio 2013. Con sentenza in data 9.10.2014, la Court of Appeal ha rigettato l'istanza della Regione ("**Appeal Judgment**"); il Default Judgment, il Summary Judgment e l'Appeal Judgment sono definiti, congiuntamente, "**Sentenze Inglesi**";
- con atto di diffida in data 9.6.2014, Dexia Crediop ha chiesto alla Regione l'immediato pagamento degli importi indicati nel Summary Judgment e delle altre somme nel frattempo maturate;

- con una lettera in data 3.7.2014, nonostante le Sentenze Italiane e le Sentenze Inglesi, la Regione si è riservata di effettuare ulteriori analisi interne in merito al proprio obbligo di adempiere alle obbligazioni che sono previste dallo Swap e confermate dalle stesse sentenze.

Considerato che:

- ciascuna Parte intende definire irrevocabilmente e incondizionatamente qualsiasi controversia relativa allo Swap;
 - la società Finance Active, nell'ambito di quanto previsto dalle Determinazioni n. 33/A11000 del 04 febbraio 2015 e n. 24/A11000 del 18 dicembre 2014, ha espresso un parere positivo sulla transazione, in quanto la stessa va a ridurre gli oneri per interessi di mora e tende a garantire maggiormente la Regione dal rischio di controparte relativamente alle somme tempo per tempo versate e finalizzate al rimborso in un'unica soluzione alla scadenza del Prestito Obbligazionario (nota prot. n. 19236/A11040 del 24 aprile 2015);
 - le sentenze inglesi costituiscono titolo esecutivo di immediata attuazione in Italia, ai sensi degli artt. 64 e 65 della Legge n. 218/1995 e s.m.i., del regolamento CE n. 44/2001 ed ora dal regolamento UE n. 1215/2012;
 - gli interessi di mora richiesti, pari ad euro 1.750.000,00, risultano inferiori a quelli maturati e richiesti alla data del 24 aprile 2015, pari ad euro 5.245.871,65;
 - le spese legali da corrispondere a titolo di rimborso, verificate e validate dall'Avvocatura regionale e pari a complessivi euro 922.629,00, sono ritenute congrue e compatibili con l'attività svolta e con quanto disposto dalle sentenze;
 - l'attuale Banca Depositaria non pare dotata di rating ufficiale, non permettendo alla Regione Piemonte di monitorare costantemente il rischio di credito della stessa, esponendola così ad un potenziale maggior rischio in caso di peggioramento della solvibilità dell'Istituto di Credito. Con il presente Accordo Transattivo, le Parti si impegnano a sostituire l'attuale banca depositaria con Dexia Crédit Local, senza che ciò comporti modifica dell'Atto di Pegno; tale modifica permette di avvalersi di una Banca Depositaria, Dexia Crédit Local, in possesso di rating ufficiale. Presentando, inoltre, un rating superiore a quello di Dexia Crediop, la sostituzione consente alla Regione di migliorare la propria posizione creditizia, riducendo così il potenziale rischio di credito sull'intera operazione Swap;
 - con la sottoscrizione della presente proposta di deliberazione il Responsabile della Direzione Risorse finanziarie, Dott. Giovanni Lepri, attesta la congruità economica del predetto Accordo Transattivo;
 - vista la bozza dell'Accordo Transattivi;
- la Giunta Regionale, unanime,

delibera

per quanto in premessa indicato:

1. di revocare, ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e subordinatamente alla condizione di cui *infra*, la Delibera della Giunta Regionale n. 24-3305 del 23 gennaio 2012, la Delibera della Giunta Regionale n. 49-3939 del 29 maggio 2012 e gli atti ad esse connessi e/o consequenziali, nella parte residua che produce effetti nei confronti del Derivato Dexia Crediop. Quanto qui deliberato avrà effetto solo a seguito della sottoscrizione dell'Accordo Transattivo di cui *infra* e deve intendersi risolutivamente condizionato al venir meno dell'efficacia del medesimo;
2. di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio alla sottoscrizione dell'Accordo Transattivo ed alla modifica della Banca Depositaria, i cui schemi sono allegati al presente provvedimento, nonché alla definizione dell'accordo concernente il pagamento delle spese legali;

3. di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, nella persona del Dott. Giovanni LEPRI, affinché abbia a dare esecuzione alla presente delibera, adottando tutti i provvedimenti conseguenti, al fine della sottoscrizione dell'Accordo Transattivo, con espressa facoltà di convenirne eventuali modifiche non sostanziali nell'interesse dell'Amministrazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

* * *

ACCORDO TRANSATTIVO

TRA

Regione Piemonte, con sede in Torino, Piazza Castello n. 165, nella persona del Dott. [●], munito dei necessari poteri in forza [dell'art. 26 della Legge Regionale n. 51/1997] e della delibera di Giunta Regionale n. [●], esecutiva a tutti gli effetti di legge (la "**Regione**");

E

Dexia Crediop S.p.A., una società regolarmente costituita ed operante ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Via Venti Settembre 30, 00187 Roma, Codice Fiscale/Partita Iva/Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04945821009, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5288, aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi e Società Capogruppo del Gruppo Bancario DEXIA CREDIOP, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3030.4, società soggetta all'attività di direzione e controllo di Dexia Crédit Local, rappresentata ai fini del presente Accordo dal Dott. Jean Le Naour, nato a Suresnes (Francia) il 30 aprile 1965, in qualità di Amministratore Delegato, debitamente autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2013 ("**Dexia Crediop**").

(la Regione e Dexia Crediop sono definite, ciascuna, "**Parte**" e, congiuntamente, le "**Parti**").

PREMESSO CHE

- A. Il 16.11.2006, in base alla delibera della Giunta regionale n. 135-3655 del 2.8.2006, la Regione ha emesso un prestito obbligazionario per un importo complessivo di Euro 1.800.000.000,00, di durata pari a 30 anni e con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza *ex art.* 41 della Legge n. 448 del 28.12.2001 ("**Prestito Obbligazionario**").
- B. In data 16.11.2006, Dexia Crediop e la Regione hanno sottoscritto un contratto di *amortising swap* per un valore nozionale pari a Euro 600.000.000, come successivamente documentato dalla *Confirmation* sottoscritta in data 2.5.2007 con "*Trade Date*" del 16.11.2006 ("**Confirmation**") e da una *Side Letter* del 2.5.2007, nell'ambito di un *1992 ISDA Master Agreement* e della relativa *Schedule*, rispettivamente sottoscritti in data 16.11.2006 e 2.5.2007 ("**Swap**").
- C. In data 2.5.2007, in esecuzione di quanto previsto dallo Swap, le Parti hanno anche sottoscritto un atto di pegno avente ad oggetto gli importi tempo per tempo corrisposti dalla Regione nell'ambito dello Swap a titolo di rimborso del capitale su un conto corrente originariamente acceso presso RBC Dexia Investor Services Bank S.A., per garantire l'adempimento di alcune obbligazioni poste dallo Swap a carico di Dexia Crediop ("**Atto di Pegno**").
- D. Inoltre, il 14.12.2011, le Parti hanno sottoscritto un atto modificativo dell'Atto di Pegno con cui, tra l'altro, hanno sostituito RBC Dexia Investor Services Bank S.A. con Dexia CLF Banque quale banca depositaria ("**Atto Modificativo dell'Atto di Pegno**").
- E. Con delibera di Giunta n. 67-2399 del 22.7.2011, la Regione ha avviato un procedimento per annullamento in autotutela della Deliberazione Regionale n. 135-3655 del 2.8.2006, nella parte nella quale la Giunta procedeva all'autorizzazione dello Swap, e di tutti i provvedimenti conseguenti e connessi.
- F. Con delibera n. 24-3305 del 23.1.2012 ("**Delibera di Annullamento**"), la Giunta della Regione ha annullato in autotutela la delibera n. 135-3655 del 2.8.2006, nella parte nella quale la Giunta procedeva all'autorizzazione dello Swap, conferendo altresì mandato al Responsabile della Direzione Regionale Risorse Finanziarie affinché adottasse i provvedimenti conseguenti e connessi, incluso l'annullamento in autotutela delle determine nn. 61, 72 e 174 del 2007 adottate in base alla stessa delibera del 2006.
- G. Con determinazione n. 3 del 23.1.2012, il Responsabile della Direzione Regionale Risorse Finanziarie

della Regione ha annullato le predette determinine (“**Determina di Annullamento**”).

- H. Nel 2012, considerando le contestazioni dello Swap da parte della Regione e l’annullamento in autotutela dei descritti atti amministrativi, le società di *rating* Moody’s e Fitch hanno effettuato un *downgrade* del *rating* attribuito alla Regione, riducendolo alla c.d. fascia del “*lower medium grade*”. Il *downgrade* (i) ha causato un’immediata perdita di valore dei titoli emessi dalla Regione e detenuti da Dexia Crediop; (ii) ha avuto un significativo impatto sui costi di approvvigionamento sostenuti dalla stessa Dexia Crediop allo scopo di finanziare i propri obblighi in base al Prestito Obbligazionario e allo Swap.
- I. Con ricorso in data 22.3.2012, Dexia Crediop ha promosso un giudizio dinanzi al TAR Piemonte, chiedendo di annullare la Delibera di Annullamento, la Determina di Annullamento e gli altri atti amministrativi connessi e conseguenti, oltre al risarcimento dei danni (R.G. n. 367/2012). La Regione si è costituita in giudizio il 16.4.2012, proponendo un ricorso incidentale per ottenere, tra l’altro, la restituzione delle somme asseritamente dovute da Dexia Crediop alla stessa Regione in conseguenza della Delibera di Annullamento e della Determina di Annullamento. Con sentenza n. 1390 del 21.12.2012, il TAR Piemonte ha dichiarato inammissibili le domande proposte per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo “*la giurisdizione del giudice civile (inglese)*” nel caso di specie. Il TAR Piemonte ha, tra l’altro, statuito che la Delibera di Annullamento e la Determina di Annullamento fossero “*da reputarsi inesistent[i]*” perché adottate in assenza dei relativi presupposti di legge. La Regione ha impugnato tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 1758/2013), che ha rigettato l’appello con sentenza n. 13 del 5.5.2014 (la sentenza del TAR Piemonte n. 1390/2012 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 13/2014 sono definite, congiuntamente, “**Sentenze Italiane**”).
- J. In precedenza, con atto in data 10.8.2011 (notificato il 30.1.2012), Dexia Crediop aveva promosso un giudizio contro la Regione dinanzi alla *High Court of Justice* di Londra (procedimento n. 2011 Folio 957), chiedendo di accertare la piena validità ed efficacia dello Swap. Con sentenza in data 24.7.2012, la *High Court of Justice* ha emesso un *default judgment* con cui ha accertato, *inter alia*, che lo Swap era valido, vincolante ed efficace (“**Default Judgment**”).
- K. Con atto in data 11.2.2013 (notificato il 4.3.2013), Dexia Crediop ha promosso un altro giudizio dinanzi alla *High Court of Justice* di Londra (procedimento n. 2013 Folio 194), chiedendo, tra l’altro, di condannare la Regione al pagamento delle somme dovute in base allo Swap. La Regione si è costituita in data 25.3.2013 chiedendo, tra l’altro, di rigettare la domanda proposta da Dexia Crediop, di condannarla al risarcimento dei danni e di annullare il *Default Judgment*. Con *summary judgment* emesso in data 16.7.2013 e *order* emesso in data 30.7.2013, su istanza di Dexia Crediop, la *High Court of Justice* ha condannato la Regione al pagamento di Euro 16.307.838,16, pari ai *netting* fino a quel momento dovuti e non corrisposti, oltre interessi di ritardato pagamento (“**Summary Judgment**”).
- L. Con istanza in data 6.9.2013, la Regione ha chiesto alla *Court of Appeal* di Londra l’autorizzazione a impugnare (“*permission to appeal*”) il *Summary Judgment* (procedimento n. 2580/2013). Con sentenza in data 9.10.2014, la *Court of Appeal* ha rigettato l’istanza della Regione (“**Appeal Judgment**”); il *Default Judgment*, il *Summary Judgment* e l’*Appeal Judgment* sono definiti, congiuntamente, “**Sentenze Inglesi**”).
- M. Con atto di diffida in data 9.6.2014, Dexia Crediop ha chiesto alla Regione l’immediato pagamento degli importi indicati nel *Summary Judgment* e delle altre somme nel frattempo maturate.
- N. Con una lettera in data 3.7.2014, nonostante le Sentenze Italiane e le Sentenze Inglesi, la Regione si è riservata di effettuare ulteriori analisi interne in merito al proprio obbligo di adempiere alle obbligazioni che sono previste dallo Swap e confermate dalle stesse sentenze.
- O. Ciascuna Parte intende definire irrevocabilmente e incondizionatamente qualsiasi controversia relativa allo Swap.

Tutto ciò premesso,

anche facendosi reciproche concessioni *ex art.* 1965 c.c., le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1
(Valore delle Premesse e degli Allegati)

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2
(Oggetto dell'Accordo, obbligazioni e rinunce)

a. Le Parti riconoscono espressamente che lo Swap è valido, vincolante ed efficace *ab origine* in base alla normativa applicabile, conformemente a quanto stabilito dalle Sentenze Inglesi e dalle Sentenze Italiane, e si impegnano a rispettare integralmente e puntualmente tutte le obbligazioni contrattuali (incluse quelle di pagamento) previste ai sensi dello stesso Swap. Le Parti riconoscono altresì che lo Swap non subisce alcuna modifica per effetto del presente accordo e adempiranno tutte le obbligazioni ivi previste fino alla scadenza.

b. La Regione pagherà a Dexia Crediop:

- (i) Euro 64.926.261,68, quali importi differenziali (*netting*) già scaduti e non ancora corrisposti in base a quanto previsto dalla Confirmation al 27.11.2014 (incluso). Tali importi, quindi, non sono oggetto di alcuna rinuncia o decurtazione e sono integralmente dovuti soltanto in base allo Swap;
- (ii) Euro [1.750.000,00], a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento degli importi differenziali di cui *sub* (i), inferiori rispetto all'importo di Euro 5.245.871,65 come risultante dall'applicazione, fino alla data del 24 aprile 2015, del tasso contrattualmente previsto pari al calcolo del "*cost of funding*" marginale di mercato di Dexia Crediop (come documentato dalla stessa) maggiorato dell'1% annuo, come previsto nell'ISDA Master Agreement sottoscritto in data 16 novembre 2006, Section 2.(e) e Section 14.

Inoltre, la Regione si impegna irrevocabilmente a pagare tutti gli importi dovuti ai sensi dello Swap alle scadenze ivi indicate (a partire dalla scadenza successiva rispetto alla data indicata al precedente punto (i)).

c. Le Parti espressamente concordano che il versamento delle somme previste nei precedenti punti b.(i)-b.(ii) sarà effettuato in un'unica soluzione entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione del presente accordo.

d. Fermo restando quanto sopra, le Parti prendono atto e riconoscono che la Regione è tenuta a rimborsare a Dexia Crediop: (i) le somme liquidate a carico della Regione Piemonte nella sentenza del Consiglio di Stato n. 13/2014 depositata in data 5.5.2014 a titolo di rimborso delle spese legali; nonché (ii) in conformità con quanto disposto dalle Sentenze Inglesi, le somme pagate a titolo di onorari e spese legali relativamente alle Sentenze Inglesi e ancora dovute alla data di firma del presente accordo.

Tali somme, già opportunamente documentate da Dexia Crediop alla Regione tramite apposita produzione documentale, ammontano a:

- **Euro 12.688,00** a titolo di rimborso delle spese legali liquidate a carico della Regione Piemonte nella sentenza del Consiglio di Stato n. 13/2014 depositata in data 5.5.2014;
- **Euro 879.313,38** a titolo di rimborso delle spese legali sostenute da Dexia Crediop nell'ambito del contenzioso dinanzi alla Corte d'Appello di Londra;
- **Euro 30.627,62**, equivalenti a GBP 21.960,00 al tasso di cambio EUR/GBP pari a 0,71700 rilevato il 24 Aprile 2015 (prima delle ore 14.15) alla pagina FXBK del circuito Reuters (fixing del 23 aprile 2015), a titolo di rimborso delle spese legali relative al "*detailed assessment proceeding*" di cui alla "*Part 36 Offer*" in data 16.1.2015.

e. Qualora la Regione non effettui entro 3 giorni lavorativi dalla data di firma del presente accordo anche uno solo dei pagamenti di cui ai precedenti punti b., c. e d., in tutto o in parte, il presente accordo sarà risolto *ex art.* 1456 c.c., previa comunicazione scritta alla Regione.

f. Subordinatamente all'adempimento di tutte le obbligazioni poste dal presente accordo a carico della Regione, incluso l'adempimento da parte della Regione di tutte le obbligazioni previste dallo Swap fino alla scadenza, Dexia Crediop rinuncerà a:

- (i) ottenere una dichiarazione di esecutività del Summary Judgment e a eseguirlo in Italia o all'estero;
- (ii) assumere qualsiasi iniziativa volta a ottenere altri provvedimenti che condannino la Regione al pagamento degli ulteriori importi maturati in base allo Swap;
- (iii) agire in giudizio, in Italia o all'estero, per ottenere il risarcimento dei danni subiti fino alla data di sottoscrizione del presente accordo a causa delle contestazioni dello Swap da parte della Regione (inclusi danni all'immagine e i danni conseguenti al *downgrade* menzionato nella precedente premessa H).

g. Ciascuna delle Parti prende atto e conviene che il presente accordo, ed i pagamenti e le rinunce ivi previsti, rappresentano la transazione definitiva raggiunta tra le stesse, a saldo e stralcio di ogni reciproca pretesa, e costituiscono espressa rinuncia a (i) tutte le potenziali liti di ciascuna Parte nei confronti dell'altra Parte e qualunque società affiliata dell'altra Parte, e (ii) di tutti i diritti correlati a tali liti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 del Codice Civile. Fermo restando quanto sopra, il presente accordo non pregiudica in alcun modo il diritto di Dexia Crediop di pretendere il pagamento degli importi dovuti, l'adempimento degli obblighi assunti, o la tutela in ogni sede, anche esecutiva, dei propri diritti derivanti tempo per tempo da, o in connessione con, lo Swap.

h. Subordinatamente al corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente accordo e di tutte le obbligazioni poste dallo Swap a carico della Regione fino alla definitiva scadenza, Dexia Crediop rinuncia irrevocabilmente e incondizionatamente a qualunque pretesa e azione, attuale o futura, dedotta o deducibile, che sia relativa, consequenziale o comunque connessa allo stesso Swap.

i. La Regione si obbliga irrevocabilmente, incondizionatamente e in ogni caso a non adire le vie legali e non intentare alcuna lite e a non muovere alcuna contestazione, in qualsiasi forma, nei confronti di Dexia Crediop, delle affiliate di Dexia Crediop e/o dei rappresentanti, degli amministratori, dei dipendenti o dei funzionari passati, presenti o futuri di quest'ultima o delle relative affiliate con specifico riferimento allo Swap e, in generale, ai contratti derivati oggetto del presente accordo e/o a non sollevare contestazioni di alcun genere ostative alla prosecuzione dello Swap con Dexia Crediop. La Regione, quindi, rinuncia irrevocabilmente e incondizionatamente a qualunque pretesa e azione, attuale o futura, dedotta o deducibile, che sia relativa, consequenziale o comunque connessa allo Swap.

j. Il presente accordo non pregiudica in alcun modo il diritto di ciascuna delle Parti di pretendere il pagamento degli importi dovuti, l'adempimento degli obblighi assunti, o la tutela dei diritti previsti, ai sensi dello Swap in relazione ad eventi successivi alla stipula del presente accordo.

Articolo 3

(Ulteriori dichiarazioni e impegni delle Parti)

a. Le Parti si danno reciprocamente atto che, in data odierna e su specifica richiesta della Regione, hanno sottoscritto un accordo (**All. [·]**) ai sensi del quale le stesse si sono impegnate, *inter alia*, a sostituire l'attuale banca depositaria, ai sensi dell'Atto di Pegno, con Dexia Crédit Local, e a porre in essere, entro le tempistiche ivi indicate, tutti gli adempimenti a tal fine necessari, inclusa la modifica dell'Atto di Pegno. Tale Atto di Pegno garantisce la Regione dal rischio di controparte relativamente alle somme tempo per tempo versate e finalizzate al rimborso in un'unica soluzione alla scadenza del Prestito Obbligazionario sottostante.

b. Il presente accordo non ha efficacia novativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1976 c.c.

c. Ciascuna Parte dichiara e garantisce quanto segue:

- (i) di essere in possesso della capacità e dei poteri, ivi inclusi i poteri di firma, necessari per sottoscrivere il presente accordo, che il presente accordo fa insorgere in capo ad essa obbligazioni legali, valide e vincolanti, e di avere intrapreso tutte le iniziative necessarie ad autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente accordo;
- (ii) che agirà in conformità a tutte le previsioni normative e regolamentari applicabili ed ai principi contabili rilevanti ai fini del presente accordo, e porrà in essere l'adeguato trattamento contabile previsto in relazione agli aspetti sottesi al presente accordo.

d. La Regione dichiara e garantisce quanto segue:

- i. di essere pervenuta, anche sulla base di una propria autonoma valutazione, nonché sulla base delle Sentenze Inglesi e delle Sentenze Italiane, al riconoscimento della validità ed efficacia *ab origine* dello Swap;
- ii. in relazione al presente accordo, ha adottato ogni provvedimento o decisione esclusivamente sulla base di considerazioni e valutazioni proprie, formulate autonomamente e/o con l'aiuto dei propri consulenti legali e finanziari, a prescindere da qualsiasi comunicazione, scritta o orale, eventualmente ricevuta da parte da Dexia Crediop;
- iii. di aver ricevuto copia del presente accordo, comprensiva degli allegati, prima della sottoscrizione, di averlo attentamente esaminato, di averne compreso integralmente i contenuti, e di essere pienamente in grado di comprendere e valutare, come infatti ha compreso e valutato, autonomamente e/o con l'aiuto dei propri consulenti, le caratteristiche, i termini, gli effetti e i rischi ad esso connessi;
- iv. il presente accordo è stato approvato regolarmente dalla Giunta regionale e sono stati adottati tutti gli atti amministrativi necessari ad assicurare la regolarità dell'approvazione nonché la piena validità ed efficacia dello stesso accordo;
- v. sono state osservate tutte le norme applicabili e sono stati revocati i provvedimenti amministrativi di annullamento in autotutela precedentemente adottati (inclusa la Delibera di Annullamento e la Determina di Annullamento). A tal fine, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. [*] del [*] (All. [·]), esecutiva a tutti gli effetti di legge;
- vi. il presente accordo risponde alle proprie esigenze ed obiettivi, ed essa ha valutato, autonomamente nonché avvalendosi dei propri consulenti, i costi e i benefici finanziari derivanti dallo stesso;
- vii. ha calcolato – autonomamente e/o attraverso i propri consulenti – i pagamenti previsti dal presente accordo ed è pienamente concorde in merito alla quantificazione degli importi ivi indicati, e rinuncia sin d'ora ad eventuali contestazioni o richieste di risarcimento future che potrebbero essere avanzate al riguardo;
- viii. si impegna ad apportare prontamente le variazioni al bilancio previsionale che dovessero rendersi eventualmente necessarie a seguito della sottoscrizione del presente accordo, e si impegna a formulare il bilancio previsionale per gli anni di vigenza del presente accordo creando opportuni accantonamenti per poter soddisfare le obbligazioni ivi assunte.

Articolo 4
(Consenso alla cessione/novazione dello Swap)

In caso di eventuale cessione da parte di Dexia Crediop alla propria controllante Dexia Crédit Local di tutti i diritti responsabilità, doveri ed obblighi previsti in capo alla stessa Dexia Crediop ai sensi dello Swap, la Regione si impegna sin da ora a prestare il proprio consenso a detta cessione mediante sottoscrizione della necessaria documentazione contrattuale che in tal caso dovrà essere sottoscritta da parte di Dexia Crediop, della Regione e di Dexia Crédit Local al fine di documentare e dare effetto a tale cessione, a condizione che: (i) il rating di Dexia Crédit Local, pubblicato da almeno due delle tre principali società di rating (Standard&Poor's, Moody's e Fitch Ratings), sia uguale o superiore a quello di Dexia Crediop; e (ii) gli importi tempo per tempo corrisposti dalla Regione nell'ambito dello Swap a titolo di *interim exchange amount* siano trasferiti su un conto corrente acceso presso una nuova banca depositaria, diversa da Dexia Crédit Local, avente un rating non inferiore a BBB / Baa2.

Articolo 5
(Disposizioni Generali)

- a. Ciascuna delle Parti si farà carico dei costi legali e di consulenza da essa incorsi in relazione alla negoziazione, stipulazione ed esecuzione del presente accordo. Non potranno insorgere tra le Parti controversie di alcun genere in relazione a tali costi.
- b. Il presente accordo vincola le Parti, i rispettivi successori ed aventi causa; il nome della Parte che compare nell'accordo include anche il nome di ogni suo successore o avente causa.
- c. Ciascuna Parte conferma che il presente accordo contiene l'intero accordo e tutte le intese raggiunte tra le Parti in relazione all'oggetto del medesimo. Ciascuna Parte dichiara che, nella sottoscrizione del presente accordo, non ha fatto affidamento su dichiarazioni, scritte o verbali, garanzie o altre assicurazioni e rinuncia a tutti i diritti e rimedi eventualmente a sua disposizione al riguardo, fermo restando che la presente disposizione non limita o esclude in alcun modo la responsabilità per dolo.
- d. I pagamenti dovuti a norma del presente accordo saranno effettuati nella misura contrattualmente stabilita, e ogni tipo di imposta, tassa, contributo, onere e ritenuta attuali o futuri sono e saranno ad esclusivo carico della Regione.
- e. Il presente accordo è concluso mediante scambio di corrispondenza, attraverso la sottoscrizione di qualsivoglia numero di esemplari, i quali, congiuntamente, costituiranno un identico e unico accordo.
- f. Il mancato esercizio oppure il ritardato esercizio di un diritto previsto dal presente accordo non costituisce rinuncia a tale diritto, né impedisce che lo stesso diritto sia esercitato in qualunque momento futuro.
- g. Al presente accordo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1975, comma 1 del Codice Civile.

Articolo 6
(Invalidità)

Ove una qualunque previsione del presente accordo fosse considerata, in tutto o in parte, nulla, illegale, invalida o inefficace per effetto di una qualsivoglia disposizione di legge, detta previsione sarà considerata, a tali fini, come non facente parte dal presente accordo e la restante parte dell'accordo non ne verrà minimamente inficiata o pregiudicata, rimanendo ad ogni effetto, pienamente valida ed efficace.

Articolo 7
(Variazioni)

Ogni modifica al presente accordo sarà efficace solo laddove effettuata in forma scritta e debitamente sottoscritta da entrambe le Parti.

Articolo 8
(Riservatezza)

- a. Le Parti non sono vincolate da accordi di riservatezza.
- b. Le Parti si impegnano, nella loro eventuale comunicazione con i mezzi di informazione, a rispettare il contenuto del presente accordo.

Articolo 9
(Modalità di Stipulazione e trattamento fiscale)

- a. Il presente accordo viene stipulato mediante scambio di corrispondenza, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e ad imposta fissa ai sensi degli artt. 29 del DPR n. 131/1986 con riferimento agli obblighi di restituzione previsti nell'accordo medesimo e art. 40 del DPR n. 131/1986 in quanto relativo ad operazioni imponibili ad IVA. L'eventuale imposta di registro relativa all'accordo sarà a carico della Parte che, con il proprio inadempimento, avrà reso necessaria la registrazione dell'accordo e dovuta la relativa imposta.
- b. Saranno in ogni caso a carico della Regione le imposte di bollo, di registro e ogni altra tassa o imposta di simile natura applicabile in relazione alla conclusione e all'esecuzione del presente accordo.

Articolo 10
(Foro competente)

Eventuali controversie sull'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente accordo rientreranno nella competenza esclusiva del Foro di Roma, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro.

* * *

Sono allegati al presente accordo:

1. Copia dell'accordo per la sostituzione della banca depositaria;
2. Delibera della Giunta Regionale del [*]

* * *